

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TORINO**

**SEZIONE LAVORO**

Il giudice, dott. Edoardo Panaro, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro iniziata (*omissis*)

**Ricorrenti**

Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** in  
persona del Ministro pro tempore, (*omissis*)

**Convenuto**

Oggetto: differenze retributive.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per parte ricorrente

Voglia il Tribunale, in via istruttoria (*omissis*)

Nel merito: previa disapplicazione dell'accordo 20/7/00, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a veder riconosciuta ai fini giuridici ed economici della progressione stipendiale nel Comparto Scuola l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione provinciale dalle seguenti date (segue elenco); condannare le Amministrazioni convenute a disporre l'inquadramento e la ricostruzione della carriera dei ricorrenti tenendo conto ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale dalle date indicate in elenco; conseguentemente condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze stipendiali dovute al mancato riconoscimento di detta anzianità di servizio, prestato quest'ultimo alla dipendenze dell'ente locale e maturato.  
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Per parte convenuta.

Voglia il Tribunale (*omissis*)

rigettare il ricorso perché infondato per le ragioni esposte che evidenziano come, con specifico riferimento alla domanda principale, la stessa sia basata su una non adeguata ricognizione della *ratio legis* della norma di cui all'art. 8, comma 2<sup>a</sup> della 124/99 e, soprattutto, su una non corretta ricostruzione dei rapporti tra le norme che sono sistematicamente, e mediante i rinvii in esse contenuti, intervenute a regolamentare la materia, così come precisato nelle esposte argomentazioni;

condannare i ricorrenti a rimborsare alla Amministrazione resistente, le spese di giudizio.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 31.12.02, notificato il 9.1.03, i ricorrenti, facenti parte del personale ATA, dipendente della Provincia di Torino fino al 31.12.99, trasferito a partire dal 1.1.2000 alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca, per effetto del disposto dell' art. 8 della L. 124/99, convenivano in giudizio il MIUR per sentirlo condannare al riconoscimento economico in loro favore dell'indennità di anzianità maturata presso l'ente locale di appartenenza dalla data della loro assunzione.

I ricorrenti sostenevano, infatti, di essere stati inquadrati nell'ambito dell'organico del MIUR attraverso una tabella esemplificativa di corrispondenza tra i profili professionali degli Enti locali e quelli statali, secondo la quale, ad alcuni, era stato riconosciuto il profilo professionale di "collaboratore scolastico", ad altri, quello di "assistente amministrativo". Nell'ambito di tale operazione gli esponenti, attualmente in servizio presso diverse scuole, ove continuano a svolgere le originali mansioni, lamentavano di ricevere un trattamento, che, pur mantenendo inalterato il livello retributivo raggiunto presso l'ente di provenienza, non computava ai fini dell'inquadramento economico, in violazione dell'art. 8 della L. 124/99, l'effettiva anzianità maturata presso l'Ente Provincia. Tale risultato veniva realizzato in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 5.4.01, con il quale si recepiva l'Accordo siglato tra l'ARAN e le OO.SS. il 20.7.00, del quale i ricorrenti chiedevano, pertanto, al giudice la disapplicazione, denunciandone l'aperto contrasto con il dettato della legge 124.

Con comparsa depositata il 17/2/03 il MIUR si costituiva in giudizio, contestando la domanda avversaria, sotto diversi profili, tesi ad argomentare che l'effetto inteso dalle disposizioni menzionate non è sicuramente quello di assicurare un incremento del trattamento economico del personale ATA in conseguenza del passaggio, quanto piuttosto quello di assicurare il mantenimento delle posizioni giuridiche soggettive spettanti al personale entro gli organici degli enti locali.

Entrambe le parti producevano documentazione.

Il giudice, nel contraddittorio delle parti, disponeva l'assunzione di informazioni da un funzionario del MIUR e da un esperto nominato da parte attrice al fine di chiarire le modalità che distinguevano i contrapposti conteggi stipendiali.

Infine, all'udienza del 1.4.03, il giudice invitava le parti alla discussione e, all'esito, decideva la causa come da dispositivo di cui veniva data lettura.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le domande proposte dai ricorrenti risultano infondate e, pertanto, non accoglibili.

Il presente procedimento non involge questioni di fatto, risolvendosi l'oggetto della domanda nella corretta interpretazione del complesso sistema di fonti legislative, pattizie e ministeriali, che

ha disciplinato il trasferimento del personale dal comparto Regioni ed Autonomie locali al comparto Scuola.

Preliminarmente all'esame degli atti normativi riferiti alla vicenda, va chiarito che in sede di assunzione di informazioni ex art. 421 c.p.c. relative all'accertamento dei meccanismi contabili utilizzati dal MIUR nell'inquadramento stipendiale, nonché di quelli pretesi dai ricorrenti, è emerso come circostanza, pacifica tra le parti, che l'oggetto della pretesa avanzata in sede giudiziale concerne il riconoscimento "ai meri fini economici" dell'anzianità maturata presso l'ente di appartenenza, dal momento che, ad altri fini "propriamente giuridici" (graduatorie interne per eventuali trasferimenti d'ufficio, fini pensionistici...), il MIUR mantiene inalterato il calcolo della anzianità prestata effettivamente dei dipendenti.

Nell'ambito del complesso sistema normativo che sorregge il trasferimento del personale ATA, l'art. 8 della L. 124/99 statuisce: "il personale del ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio, nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili (...). A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto".

L'Accordo siglato il 20.7.00 dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali determina i criteri di inquadramento del personale nell'ambito del comparto scuola. Nella prospettiva attorea, tale accordo, recepito poi nel D.M. 5.4.01, prevedendo l'inquadramento dei lavoratori transitati nei ruoli statali, in base al solo maturato economico, risulterebbe in aperto contrasto col dato normativo e, pertanto, disapplicabile da parte dell'autorità giudiziaria procedente.

Recita l'art. 3 dell'Accordo in questione: "I dipendenti (...) sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola indicate nell'allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegato B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31.12.99, costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità (...). L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta "ad personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31.12.99, se più elevata di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola,,.

Sostiene parte attrice l'immediata precettività dell'art. 8 secondo comma della L. 124/99, dalla quale discenderebbe conseguentemente la contrarietà alla legge del successivo accordo sindacale.

Rileva questo giudice la non divisibilità di tale prospettazione.

In primo luogo, dal tenore della legge 124/99 non si traggono elementi in grado di confermare l'immediata portata precettiva, essendo piuttosto indicate le linee programmatiche previste a livello normativo primario per il trasferimento del personale e richiamate le fonti normative deputate a disciplinare l'attuazione interpretativa ed applicativa del trasferimento, alla luce delle linee fondamentali indicate a livello primario. Così, infatti, stabilisce il quarto comma dell'art. 8 "il trasferimento del personale degli enti locali verso i ruoli dello Stato avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, emanato di concerto con i ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e per la Funzione pubblica [...]. La prima fonte ministeriale intervenuta in

conformità a quanto previsto dal suddetto comma 4" dell'art. 8 è il D.M. 184/99 attuativo delle modalità di passaggio richiamate dalla legge 124/99. Dopo aver dettato prescrizioni atte a definire il periodo provvisorio fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, l'art.3 del D.M. stabilisce : "Con successivo decreto, del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri dell'interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e per la Funzione pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli Enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali (...).

Ora è evidente che il D.M. 184, nel rinviare alla contrattazione collettiva, delimita l'ambito operativo della stessa avente ad oggetto l'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione con riferimento all'aspetto stipendiale. Emerge, per quanto finora detto, la reale natura dell'accordo sindacale del 20.7.00, il quale, attraverso il complesso ed analitico meccanismo contabile descritto dall'art. 3 nell'inquadramento economico del personale, assume una portata interpretativa ed applicativa della legge 124/99. Del resto, in questo intreccio di fonti deputate ad attuare l'inquadramento economico, la circostanza per cui le puntuali modalità di attuazione vengono analiticamente descritte in un atto, che è l'incontro delle contrapposte volontà, sindacale e statale, risulta coerente con la *ratio* voluta dalla riforma, ispirata al principio della contrattualizzazione del pubblico impiego. Se, infatti, la definizione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai profili economici, è stata riservata alla contrattazione collettiva, ciò è avvenuto proprio al fine di assicurare che, nell'ambito del passaggio, il personale ATA non subisse decurtazioni relative al complessivo trattamento economico in godimento fino al 31.12.99 presso l'Ente Provincia. Tale obiettivo è stato realizzato attraverso un meccanismo di particolare complessità, quale quello previsto dall'art. 3 dell'Accordo, poiché si è dovuto individuare un sistema di raccordo tra differenti sistemi retributivi vigenti presso le amministrazioni originarie e quelle statali. Pertanto, resasi impossibile una puntuale applicazione degli istituti retributivi, comprensivi di indennità, si è proceduto all'inquadramento delle posizioni stipendiali dei ricorrenti nell'ambito delle fasce indicate dalla tabella B, alle quali corrisponde una anzianità fittizia, non corrispondente a quella effettiva maturata dagli stessi. Si è inoltre previsto, nel caso di differenza tra la posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31.12.99, la corresponsione di un assegno *ad personam*. Questa operazione si è resa necessaria, in ragione del diverso rilievo dell'anzianità di servizio nell'ordinamento degli enti locali (non comportante alcuna progressione economica) rispetto a quello della Scuola, la cui applicazione pedissequa avrebbe comportato scatti di retribuzione per anzianità, con conseguente aumento stipendiale. Ne è conseguito, ai fini economici, l'allineamento di posizioni retributive e la carenza di qualunque decurtazione, mentre, ai fini giuridici, si è mantenuta intatta l'anzianità maturata al fine di non precludere posizioni di vantaggio in eventuali graduatorie ecc.

Va, inoltre, rilevata la valenza ed efficacia propria dell'accordo sindacale quale fonte normativa, come previsto dall'art. 2 del dlgs. 165/01, norma deputata a disciplinare i rapporti tra le fonti in materia di pubblico impiego. Recita, infatti, il 2 c. della sopracitata norma:"(...). Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro, la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario".

Prosegue ancora il terzo comma: "(...). Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere, efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale (...)".

Da tali disposizioni discende un'ulteriore conferma dell'autonoma forza posseduta dall'accordo sindacale, il quale quand'anche non si fosse limitato, come pare verosimile nel caso di specie, ad assumere una portata meramente interpretativa della legge 124, ma avesse voluto inserire nuove prescrizioni relative all'inquadramento economico, avrebbe avuto l'autorità di fonte idonea allo scopo. Per questi motivi, la pretesa violazione all'art. 8 della legge 124/99, sostenuta da parte attrice, non pare ravvisabile dal momento che l'incisione di norme appartenenti alla fonte contrattuale sulle disposizioni recate dalla fonte primaria non sconvolge il rapporto di gerarchia ed il connesso principio di intangibilità di una fonte superiore da parte di una inferiore. Difatti, la fonte autorizzatrice è comunque una legge ( appunto l'art. 2 del T.U.), che consente di derogare a se stessa e ad altre fonti di pari livello.

Si impone, infine, la necessità di considerare la totale assenza, nel testo della legge 124/99, della previsione di una copertura finanziaria finalizzata al sostentamento degli oneri economici che graverebbero sullo Stato in ragione del preteso aumento retributivo da corrispondere al personale ATA, proveniente dall'Ente locale. Tale silenzio, a fronte della obbligatorietà, per leggi che importano nuove o maggiori spese, di indicare i mezzi per farvi fronte (art. 81 u.c. Cost.), induce a ritenere con ragionevolezza che l'intento del legislatore fosse quello di assicurare a detto personale il mantenimento dello *status* retributivo fruito in precedenza, in modo che il passaggio ai ruoli dello Stato non comportasse alcuna forma di penalizzazione.

Conferma la circostanza la previsione del 5° comma dell'art. 8 della legge 124/99, nella quale viene disciplinata "la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale". Tale enunciato, nella sua limitata previsione relativa al ridimensionamento del finanziamento statale agli enti locali, dimostra, infatti, la chiara presa di posizione legislativa in ordine ai riflessi sulla economia pubblica del trasferimento del personale ATA.

Per quanto finora evidenziato emerge l'infondatezza delle domande attoree che non possono pertanto venire accolte.

Sussistono ragioni di equità, anche a fronte delle peculiarità interpretative della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, per le quali risulta possibile l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

### **P. Q. M.**

il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro,  
visto l'art. 429 c.p.c.,  
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,  
- respinge il ricorso;  
- spese compensate;

Così deciso in Torino il 1.04.03.

Depositato in cancelleria oggi 9.4.2003

